



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO GESTITO
DA MEDIOBANCA SGR S.p.A.
E DENOMINATO

Il presente Regolamento
è efficace a decorrere dal **10 novembre 2025**

MEDIOBANCA
SOCIAL PHILANTHROPY

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Organo Amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dell'OICVM

Fondo comune di investimento mobiliare aperto, italiano, armonizzato (OICVM) denominato: "**Mediobanca Social Philanthropy**" (di seguito il "Fondo"). La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR almeno due anni prima della scadenza.

Il Fondo emette due classi di quote rispettivamente denominate:

- quote di Classe C, destinate a Clienti al dettaglio;
- quote di Classe I, destinate a Clienti Professionali,

le quali si differenziano per il livello commissionale applicato e per gli importi percentuali devoluti a favore degli Enti Benefici prescelti. Per un maggior dettaglio si veda quanto riportato nei successivi paragrafi "Altri profili caratterizzanti il Fondo" e "Regime delle spese".

Tutte le quote di un Fondo hanno uguale valore e uguali diritti.

Società di gestione

Mediobanca SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio (di seguito "Società di gestione" o "Società" o "SGR") facente parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Iscritta nella Sezione Gestori di OICVM al n. 44 e nella Sezione Gestori di FIA al n. 24, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Foro Buonaparte 10. Il sito internet della SGR è: www.mediobancasgr.com.

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il "Depositario"), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio "**Institutional Services - Depositary Services**", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 - Palazzo Lingotto - Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'invio a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.

Sito Internet: www.statestreet.com/it/it

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota di partecipazione al Fondo, espresso in millesimi di Euro, è calcolato ogni giorno lavorativo. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Italiana S.p.A., non coincidente con un giorno di festività nazionale italiana.

Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR dove è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare. Il valore della quota è altresì disponibile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".



B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

1) Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

1.1 Oggetto

Il Fondo è un fondo bilanciato obbligazionario finalizzato all'accrescimento del valore del capitale investito su un orizzonte d'investimento di medio periodo. L'allocazione degli asset del Fondo risponderà con flessibilità ai trend e alle opportunità di mercato, investendo in un ampio spettro di asset globali al fine di costruire un portafoglio ampio e ben diversificato. Il Fondo può investire in quote e/o azioni di organismi di investimento collettivo, anche promossi o gestiti dalla SGR o da altre società del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), (che possono rappresentare fino al 100% del NAV del Fondo) con esposizione a azioni, obbligazioni governative, obbligazioni corporate e obbligazioni convertibili, inclusi ETF che replicano indici o basket di tali indici) e in titoli di capitale, strumenti di mercato monetario, obbligazioni governative, obbligazioni corporate e obbligazioni convertibili negoziate su mercati regolamentati.

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito anche in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del D. Lgs. 58/98, anche quelli - indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa - dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento del Fondo.

Il fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

1.2 Politica di investimento

Principali tipologie di strumenti finanziari

Il patrimonio del Fondo è investito in misura principale o prevalente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e/o in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR bilanciati obbligazionari e flessibili di natura obbligazionaria.

Il Fondo può investire fino al 30% in strumenti finanziari di natura azionaria e/o in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR bilanciati azionari e flessibili di natura azionaria.

Il Fondo può investire in misura contenuta in depositi bancari.

Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro, Dollaro, Yen, Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Canadese, Corona Norvegese e Corona Svedese; in via residuale e contenuta possono essere denominati in altre valute.

Valuta di denominazione

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. Le voci contabili denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in Euro sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati sui mercati regolamentati. L'esposizione ad investimenti denominati in divise non Euro non coperti da rischio di cambio non supererà il 60% del Fondo.

Aree geografiche/mercati di riferimento

Globale.

Categoria emittenti e/o settori industriali

La componente azionaria è rappresentata da titoli emessi da emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, appartenenti a qualsiasi settore merceologico. La componente obbligazionaria è rappresentata da titoli emessi da emittenti governativi, enti locali e organismi internazionali e da emittenti societarie (cd. corporate) appartenenti ad ogni settore economico.

Rating

Rating: principalmente investment grade.

La valutazione del merito creditizio degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria detenuti in misura significativa nel portafoglio dei Fondi viene condotta dalla SGR in base ad un sistema interno basato su parametri sia di natura qualitativa che quantitativa. Tale sistema può prendere in considerazione anche i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla normativa vigente, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. La valutazione del merito di credito degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria detenuti in misura non significativa nel portafoglio dei Fondi può essere condotta dalla SGR facendo affidamento sui giudizi ad essi assegnati da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla normativa vigente.

Operazioni in strumenti finanziari derivati

Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo inclusi opzioni, warrant, swap, future e altri strumenti derivati scambiati su un mercato regolamentato o OTC e forward. Il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva è quello degli impegni. La leva finanziaria sarà pari a 1.

Tecnica di gestione

La SGR attua uno stile di gestione di tipo flessibile che mira ad ottimizzare l'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari globali. Investimenti azionari ed obbligazionari sono selezionati sulla base di una approfondita analisi dello scenario macroeconomico attuale e prospettico, della valutazione rispetto ai fondamentali implicita nei prezzi di mercato e del premio al rischio associato ad ogni asset class di investimento nelle diverse fasi del ciclo economico e degli investimenti. Fermo restando gli indirizzi di politica di investimento precedentemente descritti, il fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche. In particolare, il gestore applica le procedure sviluppate internamente che definiscono le regole gestione dei portafogli qualificati ex art. 8 ai sensi della SFDR, comprensive sia dei principi di esclusione degli emittenti dall'universo di investimento che della metodologia di valutazione degli stessi sulla base di rating ESG e della gravità delle controversie, per un dettaglio maggiore si rimanda alla Politica per gli investimenti sostenibili (ESG).

Data la sua denominazione, il fondo è conforme ai requisiti previsti dagli "Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" (ESMA 34-1592494965-657) per i fondi che utilizzano nella propria denominazione termini relativi alla dimensione "sociale".

Gli investimenti, coerentemente con la politica di investimento del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per i fondi aperti armonizzati dal "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio" adottato da Banca d'Italia.

Rischi generali connessi alla partecipazione al Fondo

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, determina la variabilità del valore della quota. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:



- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente e dall'andamento dei mercati/settori di riferimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- b) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- c) **rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) **rischio di credito:** rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- e) **rischio di controparte:** rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

Infine l'investimento in parti di O.I.C.R. comporta l'assunzione dei rischi connessi con le possibili variazioni del valore delle azioni o quote in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo.

La SGR si riserva la facoltà di conferire deleghe per specifiche scelte d'investimento ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D. Lgs. 58/98.

Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

1.3 Operazioni con parti correlate

Il patrimonio del Fondo può essere investito in parti di OICR promossi o gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza (di seguito "OICR collegati"), nonché in OICR gestiti o promossi da Società legate alla SGR da controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

2) Politica di distribuzione

2.1 Spese a carico dei Partecipanti

Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3) Regime delle spese

3.1 Spese a carico dei Partecipanti

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del partecipante:

- a) un diritto fisso di Euro 10, oltre alle imposte, bolli ed altre tasse eventualmente dovuti in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento;
- b) gli importi corrispondenti ad altri eventuali rimborsi e spese (es. costi relativi all'inoltro di certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote) limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato.
- c) un diritto fisso di Euro 10, oltre alle imposte, bolli ed altre tasse eventualmente dovuti, in relazione ad ogni operazione di rimborso.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione" della successiva Sezione C "Modalità di funzionamento, il diritto fisso di Euro 10 indicato alle lettere a) e c) che precedono, viene applicato e trattenuto dal nominex per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso. La Società di Gestione avrà la facoltà di applicare una commissione di sottoscrizione di importo pari fino ad un massimo del 3% dell'ammontare lordo sottoscritto dai singoli partecipanti.

I soggetti che procedono al collocamento non possono porre a carico degli investitori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2 Spese a carico del Fondo

3.2.1 Sono a carico del Fondo:

- una commissione di gestione, pari:
- per le quote di Classi C allo 0,50%
- per le quote di Classe I allo 0,30%

su base annua, da corrispondersi trimestralmente alla SGR, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalla disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare,

- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il compenso di seguito indicato da riconoscere al Depositario per l'incarico svolto:
 - a) una commissione per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e l'esecuzione delle operazioni connesse all'emissione e all'estinzione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Fondo e pari allo 0,033%;
 - b) una commissione per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Fondo e pari allo 0,003%. Le predette commissioni saranno maggiorate dell'Imposta sul Valore Aggiunto e di ogni tributo e onere dovuti ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti;
- i costi sostenuti per le attività di calcolo del valore della quota esternalizzate presso il Depositario, calcolati su base annua sul valore complessivo netto del Fondo e pari a 0,014%;
- oneri connessi con le finalità etiche e di finanza sostenibile perseguite dal fondo quali il compenso previsto per l'attività svolta da soggetti terzi, ai fini della selezione degli emittenti che rispondono ai requisiti di eticità e responsabilità sociale. Tale compenso è pari a 0,02% (più IVA) annui calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del fondo e liquidato il primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare;
- gli oneri di negoziazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative imposte di trasferimento;
- le spese di pubblicazione giornaliera del valore unitario della quota, le spese di pubblicazione dei prospetti periodici del Fondo, le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di liquidazione del Fondo, le spese conseguenti alla pubblicazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni degli Organi di Vigilanza;
- i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico;
- i compensi spettanti alla Società di Revisione dei conti per la verifica dei libri, dei documenti contabili del Fondo e per la certificazione del Rendiconto, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica ai partecipanti, purché tali spese non si riferiscano a propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- gli interessi passivi connessi agli eventuali prestiti assunti dalla SGR per conto del Fondo;
- le spese legali e giudiziarie per la tutela degli interessi comuni dei partecipanti;
- il contributo di vigilanza corrisposto alla Consob;
- gli importi erogati, su base trimestrale, a favore degli Enti Benefici indicati nel modulo di sottoscrizione:
 - 1,00% per le quote di Classe C
 - 0,60% per le quote di Classe I

su base annua, calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevati dalla disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.

3.2.2 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2.3 In caso di investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della commissione di gestione a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente la remunerazione avente la stessa natura (provvigione di gestione) percepita dal gestore degli OICR collegati

fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

4) Altri profili caratterizzanti il Fondo

Il Fondo prevede una devoluzione a scopo filantropico che assicura agli Enti Benefici (di seguito anche "Enti") selezionati dalla SGR un flusso di ricavi ricorrenti nel tempo e permette al sottoscrittore di sostenere l'Ente di riferimento in maniera continuativa.

L'elenco degli Enti (di seguito l'"Elenco") cui il sottoscrittore del Fondo può destinare la devoluzione è riportato nel modulo di sottoscrizione. Il sottoscrittore potrà decidere, se destinare la devoluzione di cui al par. 3.2.1 a favore di un solo Ente ovvero a favore di tutti gli Enti individuati in pari misura.

L'Elenco degli Enti che potranno beneficiare della devoluzione verrà aggiornato periodicamente e reso disponibile, a titolo informativo, a tutti i partecipanti.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

1) Partecipazione al Fondo

1.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
 3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i Collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
 5. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura di Borsa Italiana S.p.A..
 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
 7. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivala sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
 8. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il nominee, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 5 della successiva sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione") provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
 9. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
 10. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
 11. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
 12. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite quote del Fondo. A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
 - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.
- Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un'unica soluzione a favore del conto corrente intestato a "Mediobanca SGR S.p.A.- Rubrica Fondo Mediobanca Social Philanthropy" in essere presso il Depositario. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a € 500.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei Collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo punto 7;
 - secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai Soggetti incaricati del collocamento, redatto sul Modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il Soggetto Collocatore. I Soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli Sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori. Il Soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo, ovvero in caso di revoca del mandato, ovvero su richiesta della stessa SGR, in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
5. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
 - a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione 6 Rimborso delle Quote;
 - b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
 - (i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione e rimborso di cui alla successiva sezione 6 Rimborso delle Quote;
 - (ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione 6 Rimborso delle Quote.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

 - (i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
 - (ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati all'art. 3, Regime delle spese della precedente Sezione B Caratteristiche del prodotto) sul Conto Tecnico aperto dal Depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario ai fini del rispetto

delle tempistiche del Fondo stesso.

Immediatamente dopo l'accredito sul Conto Tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario - su istruzione del Depositario - addebita per pari importo il Conto Tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario. Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 2) Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti. In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 5 del presente articolo, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
 - bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
 - addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.
7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 2 Quote e certificati di partecipazione.
8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

2) Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal sesto giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso - laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra - la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3) Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono state stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la propria attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni.

La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

4) Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano esplicitamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Partecipanti.

5) Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia dei citati criteri stabiliti dalla Banca d'Italia ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi cinque giorni di collocamento delle quote, il valore unitario della quota sarà pari a € 5,00.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6) Rimborso delle quote

6.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari.
5. La SGR impegna contrattualmente il Collocatore - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00.
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non sia prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo netto del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono cinque giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a costituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra, il Depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome del Depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del Depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede - sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta - al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.
10. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può avvenire esclusivamente a mezzo bonifico, ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto 6, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra.

7) Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche, oltre che pubblicate, sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti. 8
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia del Regolamento modificato è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8) Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di liquidazione della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera sono sospese l'emissione ed il rimborso delle quote;
 - b. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati ed affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f. il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.